

Ministero dell'istruzione e del merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO**

Via Marconi, 5 - 24019 Zogno (BG) - ☎ 0345 91142

<http://www.iczogno.edu.it> - C.F. 94015570164 - Codice Univoco: UFLLOGe-mail: bgic89200x@istruzione.it - pec: bgic89200x@pec.istruzione.it

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

2025-2028

Delibera n. 6 del 28/01/2026

Premessa e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo di Zogno, definendo principi, responsabilità, modalità operative e garanzie di tutela dei diritti di studenti, personale e famiglie. L'obiettivo è promuovere un utilizzo etico, trasparente, sicuro e inclusivo dell'IA nella didattica e nei servizi scolastici, in coerenza con:

- le Linee guida MIM 2025 per l'introduzione dell'IA nella scuola;
- il Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act;
- il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e l'O.M. n. 172/2020;
- il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e il Piano Scuola 4.0;
- il quadro europeo DigComp 2.2 e le Raccomandazioni UNESCO sull'etica dell'IA (2021).

Art. 1 – Obiettivi

1. Gli obiettivi primari, in coerenza con le indicazioni del Ministero sono:
 - a) Garantire la piena tutela della privacy e della sicurezza dei dati di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, in primis i minori.
 - b) Fornire linee guida e indicazioni metodologiche e operative per un utilizzo consapevole dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - c) Promuovere la formazione del personale per un uso consapevole dell'IA.
 - d) Prevenire i rischi connessi all'utilizzo dell'IA, orientando la comunità scolastica verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie.

Art 2 - Ambito di Applicazione e Definizioni

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA), agli studenti

e alle famiglie, per tutte le attività didattiche, amministrative e gestionali che prevedano l'utilizzo di strumenti o sistemi di IA.

2. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 – Ruoli e Responsabilità

1. Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità primaria nella *governance* e promozione di un utilizzo dell'IA consapevole ed etico.
2. I Docenti rivestono un ruolo centrale nel guidare l'adozione di pratiche sicure ed etiche e nell'integrare l'IA nella didattica per supportare l'apprendimento critico e creativo.
L'IA non deve in nessun caso sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'Istituzione scolastica si impegna a promuovere una formazione strutturata per docenti e personale ATA, mirato all'acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle capacità necessarie per un uso efficace, etico e responsabile dell'IA.

Art. 4 – Linee guida e principi generali per l'uso dell'IA

1. L'IA è uno strumento e qualsiasi suo utilizzo è da intendersi come un supporto alle attività scolastiche.
2. L'IA non è una persona, nonostante sia programmata per dare risposte che restituiscono un senso di empatia nei confronti dell'utente. Bisogna essere consapevoli che può creare una dipendenza emotiva e quali rischi ne possono conseguire.
3. L'IA non è una fonte autorevole. Quando essa viene usata per reperire informazioni è necessario chiedere di fornire la bibliografia di riferimento.
4. L'IA non ha una scala di valori. Quando viene chiesto ad una IA di fare una valutazione in seguito a un prompt fornito, è necessario avere presente in base a quale scala di valori risponderà.
5. L'uso di IA va limitato a compiti strettamente necessari, dato l'elevato impatto ambientale di tale tecnologia.
6. L'uso di IA può avere un impatto sulle competenze lavorative e scolastiche: può semplificare alcuni compiti ma può anche portare ad una perdita di competenze sul lungo termine.
7. Quando si ricorre all'IA è necessario avere ben presenti i propri obiettivi. Per ottenere un output corretto, è necessario fornire un prompt chiaro e specifico.
8. Ogni output fornito dall'IA va criticamente revisionato.
9. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
10. L'IA non deve generare discriminazioni e condizionamenti sugli studenti.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. I docenti possono utilizzare l'IA a supporto della didattica per finalità quali:
 - l'elaborazione e la personalizzazione dei materiali didattici (modulando la proposta formativa in base alle esigenze e al ritmo di apprendimento degli studenti);
 - la creazione di strumenti interattivi (simulazioni, quiz);
 - il supporto nella stesura delle rubriche valutative.
4. I docenti devono mantenere la supervisione sui sistemi di IA, soprattutto in tutti i processi che impattano direttamente sugli studenti o sulla valutazione dei risultati dell'apprendimento.
5. I docenti non possono utilizzare sistemi di IA per valutare gli studenti, per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.
6. Non è consentito l'uso di IA per automatizzare interamente le correzioni di verifiche senza la supervisione umana.
7. L'eventuale utilizzo di strumenti di IA in classe deve sempre avvenire sotto la supervisione del docente e deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli. E' vietato l'uso dell'IA per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere *la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.*

Art. 7 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Gli studenti sono coinvolti nei percorsi informativi e formativi promossi dalla scuola, al fine di favorire un uso consapevole e sicuro dell'Intelligenza Artificiale, anche in contesti extrascolastici.
6. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 8 – Protezione dei dati e sicurezza informatica

1. Tutti gli utenti sono tenuti a evitare il trattamento di dati personali riconducibili agli studenti nell'inserimento di prompt, privilegiando, inoltre, configurazioni che impediscano la conservazione della cronologia, la profilazione o il tracciamento.
2. L'uso di IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
3. E' vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
4. Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RDP) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 9- Gestione incidenti e violazioni

1. Ogni incidente legato a uso improprio, data breach o discriminazione algoritmica è segnalato tramite Registro Incidenti IA al Referente (Animatore digitale) e al DPO, che avviano la procedura di analisi e correzione. In caso di violazioni gravi, il DS informa il Garante o le autorità competenti.

Art. 10- Formazione e aggiornamento

1. L'Istituto assicura formazione continua per docenti e personale su IA, etica digitale, privacy e sicurezza informatica, anche tramite reti di scuole, università ed enti accreditati.

Art. 15-Monitoraggio e revisione

1. Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica. Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia del regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte degli Organi Collegiali, costituisce integrazione del PTOF triennale 2025-2028 ed è aggiornato periodicamente in base a evoluzioni normative, tecnologiche e organizzative.